COMITATO REGIONALE ABRUZZO
Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila
Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177
Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087
Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2022-2023

Comunicato Ufficiale N.88

del 16 Maggio 2023

SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

Programma Gare Calcio a 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

Programma Gare Calcio a 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D.

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ Calcio Paralimpico e Sperimentale

CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

ALLEGATI

Attività di Calcio a 11

PRIMA CATEGORIA

PLAY – OFF

GIRONE B

DOMENICA 14 MAGGIO 2023, ORE 16.30

Virtus Castel Frentano	Real Casale	**2 -2 d.t.s. (Recl.- Vedi Del.G.S. C.U.N.88-)**

GIUDICE SPORTIVO

GIUDICE SPORTIVO L.N.D. – Calcio A 11

Il Giudice Sportivo, Avv. Roberto Ragone nella seduta del 16/5/2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PRIMA CATEGORIA

PLAY -OFF

GARE DEL 14/ 5/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 REAL CASALE

Per gravi intemperanze dei propri sostenitori, durante il corso della gara, nei confronti del A.A.2, senza conseguenze.

Euro 100,00 VIRTUS CASTEL FRENTANO

Per intemperanze dei propri sostenitori nei confronti di tesserati della squadra avversaria nel corso del secondo tempo supplementare ed a fine gara.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 21/ 5/2023

PICCIOTTI ANTONIO	(REAL CASALE)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DI FAZIO FABIO	(VIRTUS CASTEL FRENTANO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZARA GIUSEPPE	(REAL CASALE)	MALVONE GIANLUCA	(VIRTUS CASTEL FRENTANO)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CANOSA ALESSIO	(REAL CASALE)	PERSICHITTI LUCA	(REAL CASALE)
CARNIEL LUCAS	(VIRTUS CASTEL FRENTANO)	COLANERO STEFANO	(VIRTUS CASTEL FRENTANO)
MALVONE GIANLUCA	(VIRTUS CASTEL FRENTANO)	MELCHIORRE MATTEO	(VIRTUS CASTEL FRENTANO)
VALENTINI MATTIA	(VIRTUS CASTEL FRENTANO)		

GARE DEL 14/ 5/2023

PREANNUNCIO DI RECLAMO

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 14/ 5/2023 VIRTUS CASTEL FRENTANO – REAL CASALE

Il Giudice Sportivo

- Visto il preannuncio di ricorso della A.S.D. Real Casale avverso la regolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 2 a 2 (d.t.s.).

- Accertato che la ricorrente ha trasmesso il preannuncio di ricorso alle ore 15:40 del giorno 15.05.2023, quindi oltre i termini massimi previsti, nel caso di abbreviazione dei termini procedurali per le gare di play-off e play-out , come da C.U. F.I.G.C. n. 105/B del 18.01.2023, con il quale è stato disposto che "*il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui si è svolta la gara*".

- Visti gli artt. 44, co. 6, e 67 del C.G.S.,

Delibera

1) di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla A.S.D. Real Casale, addebitando la relativa tassa.

2) di confermare il risultato acquisito in campo: Virtus Castel Frentano / Real Casale 2 a 2 (d.t.s.).

Attività Giovanile

GIUDICE SPORTIVO Attività Giovanile

Il Giudice Sportivo Avv. Roberto Ragone, nella seduta del 16/5/2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

UNDER 15 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 13/ 5/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 13/ 5/2023 VALLE PELIGNA - 2000 CALCIO MONTESILVANO

Il Giudice Sportivo

- Visto il ricorso della ASD 2000 Calcio Montesilvano, con il quale la stessa chiede disporsi la ripetizione della gara indicata in epigrafe, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del C.G.S., adducendo un errore tecnico dell'arbitro che avrebbe influito sul regolare svolgimento dell'incontro, terminato sul risultato di 3 a 1.

Deduce, in particolare, la Società ricorrente che l'arbitro avrebbe erroneamente convalidato una rete segnata dalla squadra avversaria in occasione di un calcio di rigore, che sarebbe stato eseguito in maniera irregolare. Nella circostanza, infatti, "il tesserato della Valle Peligna, scivolava e colpiva il pallone calciandolo sull'altro piede e dunque toccandolo due volte."

- Verificata la tempestività e ritualità del ricorso, presentato nel rispetto dell'abbreviazione dei termini disposta con C.U. F.I.G.C. nº 104/A del 18.01.2023.

- Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti.

- Osserva questo Giudice che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l' "errore tecnico" dell'arbitro è ravvisabile solo in evidenti anomalie nell'applicazione del regolamento e può dar luogo alla decisione di ripetere la gara in presenza di tre condizioni: 1) l'errore tecnico deve essere ammesso esplicitamente od implicitamente nel referto di gara; 2) l'errore, pur ammesso dall'arbitro, deve aver influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento della gara (principio di "effettività"); 3) possono essere oggetto di valutazione da parte degli organi di giustizia sportiva solo quegli episodi e situazioni verificatisi in campo non aventi "natura tecnica".

Cosicché, in caso di errore tecnico dell'arbitro rilevato a seguito dell'indicazione nel rapporto di gara, il Giudice Sportivo non si sostituisce ad esso in una valutazione tecnica, ma si limita a prendere atto dell'errore, potendo soltanto valutare se tale errore abbia influito sul regolare svolgimento della gara.

Nella fattispecie in esame, le circostanze riferite nel ricorso non sono riscontrabili nel referto di gara e nel supplemento di rapporto richiesto da questo G.S. a maggior chiarimento dei fatti, che costituiscono l'unico mezzo di prova, per di più privilegiata ai sensi dell'art. 61 del C.G.S., utilizzabile da questo Giudice.

Per le spiegate motivazioni, il ricorso non può essere accolto.

Tutto quanto sopra riferito e considerato, visti gli articoli 10, comma 5, 65 e 67 del C.G.S.,

DELIBERA

1. di respingere il reclamo della A.S.D. 2000 Calcio Montesilvano, disponendo addebitarsi la relativa tassa;

2. di convalidare il risultato conseguito sul campo: Valle Peligna / 2000 Calcio Montesilvano 3 a 1.

Allegati L.N.D.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 6/6/2023.

I provvedimenti disciplinari comminati dagli Organi della Giustizia Sportiva del C.R. Abruzzo L.N.D. appariranno, sul sito interne abruzzo.lnd.it dal giovedì mattina fino al mercoledì sera. Si precisa, che per disposizioni federali, (Vedi Art. 13 delle N.O.I.F.) tale informazione non riveste carattere ufficiale in quanto solo il Comunicato Ufficiale affisso all'Albo avrà valore a tutti gli effetti sia per il testo che per la decorrenza dei termini.

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 16/5/2023.

Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)

Il Presidente
(Concezio Memmo)